

[matteo@governo.it](mailto:matteo@governo.it)  
[uscm@palazzochigi.it](mailto:uscm@palazzochigi.it)  
[urpdfp@funzionepubblica.it](mailto:urpdfp@funzionepubblica.it)  
[luigi.zanda@senato.it](mailto:luigi.zanda@senato.it)  
[paolo.romani@senato.it](mailto:paolo.romani@senato.it)  
[andrea.cioffi@senato.it](mailto:andrea.cioffi@senato.it)  
[gianmarco.centinaio@senato.it](mailto:gianmarco.centinaio@senato.it)  
[karl.zeller@senato.it](mailto:karl.zeller@senato.it)  
[mario.ferrara@senato.it](mailto:mario.ferrara@senato.it)  
[FEDRIGA\\_M@CAMERA.IT](mailto:FEDRIGA_M@CAMERA.IT)  
[R.BRUNETTA@CAMERA.IT](mailto:R.BRUNETTA@CAMERA.IT)  
[VILLAROSA\\_A@CAMERA.IT](mailto:VILLAROSA_A@CAMERA.IT)  
[SPERANZA\\_R@CAMERA.IT](mailto:SPERANZA_R@CAMERA.IT)  
[SCOTTO\\_ARTURO@CAMERA.IT](mailto:SCOTTO_ARTURO@CAMERA.IT)

### **Richiesta emendamento al comma 1 dell'art.4 della legge 114/2014**

Gentile Onorevole,

la modifica avvenuta per legge dell'istituto della mobilità del personale pubblico ha introdotto l'obbligo di avere il consenso dell'azienda cedente. Di fatto ciò rende inutile lo strumento della mobilità ed è in contraddizione con l'obbligo di bandire una selezione prima di indire nuovi concorsi.

Le aziende sanitarie che pongono a bando i posti da coprire con la mobilità perdono tempo e soldi (anche i lavoratori che si sostano per fare i colloqui perdono soldi) ed aumentano l'inefficienza della pubblica amministrazione.

Infatti, le aziende cedenti non concedono più il nulla osta, potendo scegliere, e bloccano tutte le mobilità in uscita. Questo comporta l'impossibilità di avvicinarsi a casa per chi lavora e il perdurare della disoccupazione per chi attende il posto ed è in graduatoria di concorso.

Al fine di porre rimedio a questa situazione paradossale Le chiediamo di farsi promotore di questo emendamento.

Al comma 1 dell'art. 4 della legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 al termine del primo periodo siano abrogate le parole *“previo assenso dell'amministrazione di appartenenza”*.

#### **Art. 4. (Mobilità obbligatoria e volontaria)**

1. I [commi da 1 a 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) sono sostituiti dai seguenti:"1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, ~~previo assenso dell'amministrazione di appartenenza~~. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.